



COMUNE DI FICARRA

REGOLAMENTO PER LA RATEIZZAZIONE E LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 - Ambito di applicazione

TITOLO II - Rateizzazione entrate comunali

Art. 3 - Ammissione al beneficio della rateizzazione

Art. 4 - Modalità di rateizzazione

Art. 5 – Interessi

Art. 6 - Domanda di rateizzazione

Art. 7 - Termini di presentazione della domanda

Art. 8 – Procedimento

TITOLO III - Compensazione entrate comunali

Art. 9 – Compensazione

Art. 10 - Compensazione tributi medesima tipologia

TITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 11 - Norme transitorie

Art. 12 – Abrogazioni

Art. 13 - Entrata in vigore

TITOLO I° Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina il procedimento per la rateizzazione e la compensazione delle entrate comunali.

Art. 2 – Ambito di applicazione

- 1.** Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle tipologie degli atti, emessi dall'Ente o da altro soggetto privato incaricato, sottoelencati:
 - a)** solleciti di pagamento;
 - b)** avvisi di accertamento o di liquidazione;
 - c)** ingiunzioni fiscali;

- 2.** Possono essere oggetto di rateizzazione e compensazione le seguenti entrate comunali:
 - a)** tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES);
 - b)** tassa sui rifiuti (TARI);
 - c)** tassa sui servizi indivisibili (TASI);
 - d)** imposta comunale sugli immobili (ICI);
 - e)** imposta municipale unica (IMU);
 - f)** tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
 - g)** imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni;
 - h)** consumo e canone del servizio idrico integrato;
 - i)** ogni altra entrata comunale di natura tributaria ed extratributaria.

- 3.** L'applicazione del presente regolamento è di competenza del funzionario responsabile dei tributi.

II° TITOLO Rateizzazione entrate comunali

Art. 3 - Ammissione al beneficio della rateizzazione

- 1.** Il provvedimento di rateizzazione delle entrate comunali può essere concesso alle persone fisiche che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.

2. Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso, anche, alle persone giuridiche, ed alle persone fisiche che non si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
3. Si definisce situazione di obiettiva temporanea difficoltà finanziaria qualunque circostanza che comporta una diminuzione considerevole del reddito che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità naturali, in precarie condizioni di salute personali o dei familiari conviventi, in situazioni di disagio personale o dei familiari conviventi nonché in qualunque altra condizione che non consenta di assolvere al pagamento delle entrate comunali. Tale situazione dovrà essere certificata dall'ufficio servizi sociali.
4. La rateizzazione può esser accordata solo dopo che il contribuente/utente abbia ricevuto uno dei seguenti atti:
 - a) solleciti di pagamento;
 - b) avvisi di accertamento o di liquidazione;
 - c) ingiunzioni fiscali;
 - d) atti diversi che abbiano effetto di messa in mora.
5. La rateizzazione non può essere accordata:
 - a) quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare, il pignoramento immobiliare, il pignoramento presso terzi o il fermo amministrativo;
 - b) quando per la domanda di rateizzazione è intervenuta, ai sensi dell'art. 7 - comma 7 del regolamento, la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione;
 - c) quando è stato presentato ricorso avverso le tipologie di atti di cui si chiede la rateizzazione.

Art. 4 - Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione di pagamento delle entrate comunali, richiesta dalle persone fisiche di cui all'art. 3 – comma 1 del regolamento, verrà effettuata secondo la tabella "A" come segue:

Tabella "A"

	Scaglione debito		Numero rate mensili MAX	Rata minima
	Da	a		
Persone fisiche art. 3 comma 1	0,00	€ 200,00	2	40,00
	€ 201,00	€ 500,00	5	€ 80,00
	€ 501,00	€ 1.000,00	10	€ 80,00
	€ 1.001,00	€ 1.500,00	15	€ 80,00

€ 1.501,00	€ 2.000,00	20	€ 80,00
€ 2.001,00	€ 2.500,00	25	€ 80,00
€ 2.501,00	€ 3.000,00	30	€ 80,00
€ 3.001,00	€ 4.200,00	35	€ 96,00
€ 4.201,00	€ 5.600,00	40	€ 112,00
€ 5.601,00	€ 7.200,00	45	€ 128,00
€ 7.201,00	€ 15.000,00	60	€ 200,00

La concessione di rateizzazioni di pagamento superiori a **1.500,00 euro** sono subordinate al versamento preliminare di un importo corrispondente al **5%** della somma complessiva da rateizzare.

La concessione di rateizzazioni di pagamento superiori a **3.000,00 euro** sono subordinate al versamento preliminare di un importo corrispondente al **7,5%** della somma complessiva da rateizzare.

La concessione di rateizzazioni di pagamento superiori a **7.200,00 euro** sono subordinate al versamento preliminare di un importo corrispondente al **10%** della somma complessiva da rateizzare.

La concessione di rateizzazioni di pagamento superiori a **7.200,00 euro** sono, altresì, subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria, contenente la rinuncia espressa al beneficio della

preventiva escussione, pari alla somma complessiva da rateizzare ed avente scadenza un anno dopo la data di pagamento dell'ultima rata del piano di rateizzazione.

2. La rateizzazione di pagamento delle entrate comunali, richiesta dalle persone fisiche o giuridiche di cui all'art. 3 – comma 2 del regolamento, verrà effettuata in presenza di un debito da rateizzare non inferiore a 200,00 euro secondo la seguente tabella "B":

Tabella "B"

	Scaglione debito		Numero rate mensili MAX	Rata minima
	Da	a		
Persone fisiche o giuridiche art. 3 comma 2	€ 201,00	€ 500,00	4	€ 100,00
	€ 501,00	€ 1.000,00	8	€ 100,00
	€ 1.001,00	€ 1.500,00	12	€ 100,00
	€ 1.501,00	€ 2.000,00	16	€ 100,00
	€ 2.001,00	€ 2.500,00	20	€ 100,00

€ 2.501,00	€ 3.000,00	24	€ 120,00
€ 3.001,00	€ 4.200,00	28	€ 140,00
€ 4.201,00	€ 5.600,00	32	€ 140,00
€ 5.601,00	€ 7.200,00	36	€ 160,00
€ 7.201,00	€ 15.000,00	48	€ 250,00
€ 15.001,00	€ 30.000,00	60	€ 400,00

La concessione di rateizzazioni di pagamento superiori a **1.500,00 euro** sono subordinate al versamento preliminare di un importo corrispondente al 10% della somma complessiva da rateizzare.

La concessione di rateizzazioni di pagamento superiori a **3.000,00 euro** sono subordinate al versamento preliminare di un importo corrispondente al 15% della somma complessiva da rateizzare.

La concessione di rateizzazioni di pagamento superiori a **7.200,00 euro** sono subordinate al versamento preliminare di un importo corrispondente al 20% della somma complessiva da rateizzare.

La concessione di rateizzazioni di pagamento superiori a **7.200,00 euro** sono, altresì, subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria, contenente la rinuncia espressa al beneficio della

preventiva escussione, pari alla somma complessiva da rateizzare ed avente scadenza un anno dopo la data di pagamento dell'ultima rata del piano di rateizzazione.

3. La somma da rateizzare si riferisce all'importo totale risultante da ogni atto indicato all'art. 2 – comma 1 comprensivo di sanzioni ed interessi.
4. La somma da rateizzare, nella fattispecie prevista dall'art. 7 – comma 3, si riferisce all'importo ridotto risultante da ciascun avviso di accertamento non definitivo comprensivo di sanzioni ed interessi.
5. E' ammessa la rateizzazione contemporanea del pagamento di una pluralità di atti, emessi dall'Ente o da soggetto privato incaricato, inerenti entrate diverse e differenti tipologie.
6. La somma da rateizzare, nel caso indicato al precedente comma, è pari all'importo totale di tutti i provvedimenti emessi a carico del medesimo contribuente, per ogni entrata e tipologia, maggiorato degli interessi legali.
7. L'importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all'unità di euro più vicina.

8. La prima rata dovrà essere pagata contestualmente alla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.

Art. 5 – Interessi

- 1.** Sulle somme rateizzate secondo quanto previsto dall'art. 4 - Tabella "A" si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
- 2.** Sulle somme rateizzate secondo quanto previsto dall'art. 4 - Tabella "B" si applicano gli interessi nella misura del tasso legale, maggiorato di 3 punti percentuali.
- 3.** Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (avviso di accertamento o liquidazione, sollecito di pagamento o ingiunzione fiscale) fino alla scadenza di ciascuna rata, devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

Art. 6 – Domanda di rateizzazione

- 1.** La domanda di rateizzazione in carta semplice, compilata su apposito modello predisposto dal competente Ufficio, può essere presentata direttamente allo sportello di protocollo generale dell'Ente oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
- 2.** La domanda di rateizzazione deve essere corredata della documentazione di seguito elencata:
 - a)** ricevuta di versamento della 1^a rata;
 - b)** ricevuta di versamento dell'ulteriore somma per rateizzazioni di importo superiore a 1.500,00 Euro;
 - c)** certificazione per le richieste di rateizzazione di persone fisiche di cui all'art. 3– comma 1;
 - d)** documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 7 - Termini di presentazione della domanda

- 2.** La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito della ricezione del sollecito di pagamento, deve essere presentata entro la data di scadenza del termine fissato nel sollecito di pagamento.
- 3.** La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di notifica dell'atto).
- 4.** La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva.

5. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa (60 giorni dalla data di notifica dell'atto).
6. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive.
7. Il contribuente, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e l'importo residuo può essere riscosso in unica soluzione. Il contribuente (persona fisica) in presenza di sopravvenute e gravi ragioni, correlata alla propria situazione personale, familiare ed economica, certificata dai servizi sociali, può richiedere di essere ammesso ad una ulteriore rateizzazione secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 8 – Procedimento

1. L'attività istruttoria viene espletata dal funzionario responsabile dei tributi.
2. Nel corso dell'istruttoria il funzionario responsabile può richiedere al contribuente di produrre apposita documentazione integrativa da presentarsi entro il termine ultimo di giorni trenta decorrenti dalla data di protocollo generale in uscita dell'Ente.
3. La mancata produzione da parte del contribuente della documentazione integrativa, entro il termine di cui al comma precedente, comporterà il rigetto della domanda di rateizzazione.
4. Il funzionario responsabile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di rateizzazione o della documentazione integrativa, adotta il provvedimento di concessione o diniego della rateizzazione.
5. Il provvedimento di concessione della rateizzazione deve indicare il numero e la decorrenza delle singole rate e deve essere firmato dal richiedente e dal funzionario incaricato dell'ente .

TITOLO III° COMPENSAZIONE ENTRATE COMUNALI

Art. 9 - Compensazione

- 1.** E' ammessa, in applicazione del combinato disposto dell'art.1 – comma 167 – della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 8 – comma 1 – della legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni, la compensazione delle somme a credito con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali elencate all'art. 2 – comma 2, a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
- 2.** La domanda di compensazione in carta semplice, compilata su apposito modello predisposto dal competente Ufficio, può essere presentata direttamente allo sportello di protocollo generale dell'Ente oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata. L'attività istruttoria viene espletata dal funzionario responsabile dei tributi.
- 3.** Il Funzionario responsabile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di compensazione, adotta il provvedimento di concessione o diniego della compensazione. La domanda di compensazione, decorso inutilmente il suddetto termine di trenta giorni, dovrà intendersi rigettata in base al principio del silenzio-rifiuto.
- 4.** Il provvedimento di concessione o diniego della compensazione è comunicato al contribuente mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
- 5.** Resta impregiudicata la possibilità di recupero delle entrate comunali da parte dell'Ente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute dal contribuente.
- 6.** I Responsabili dei settori comunali quando devono disporre liquidazioni a favore di fornitori, per la cessione di beni o prestazione di servizi, sono obbligati ad accertare preliminarmente presso il funzionario responsabile dei tributi se il medesimo fornitore ha debiti nei confronti dell'Ente. Il predetto funzionario procede alla immediata verifica della posizione debitoria del fornitore e trasmette al responsabile del settore interessato una certificazione, anche negativa, con l'indicazione dell'importo complessivo del debito a carico del fornitore. I responsabili dei settori, esaminata la menzionata certificazione, adottano i provvedimenti consequenziali di competenza come appresso:
 - liquidazione del credito complessivo vantato dal fornitore;
 - recupero del debito a carico del fornitore mediante compensazione del credito vantato dall'Ente con indicazione dell'importo, della tipologia di entrate comunali e dell'anno di competenza;
 - pagamento della differenza tra il credito vantato dal fornitore se maggiore ed il debito a carico dello stesso. Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel

rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di pareggio di bilancio.

Art. 10 - Compensazione entrate medesima tipologia

- 1.** Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento concernenti la medesima tipologia di entrata comunale e relative agli anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2.** Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la domanda di cui al precedente art. 9 ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
 - importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
 - esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità;
 - attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia all'istanza di rimborso;
 - documento di riconoscimento in corso di validità.
- 3.** Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

TITOLO IV° Disposizioni finali

Art. 11 – Norme transitorie

- 1.** In sede di prima applicazione del presente regolamento la domanda di rateizzazione degli atti richiamati al precedente art. 2 – comma 1, recapitati al contribuente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, deve essere inoltrata esclusivamente allo sportello di protocollo generale dell'Ente entro e non oltre la data del 20 novembre 2018.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento la domanda di compensazione delle eccedenze di versamento delle entrate comunali e dei crediti per cessioni di beni e prestazioni di servizi, eseguiti e maturati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, deve essere inoltrata esclusivamente allo sportello di protocollo generale dell'Ente entro e non oltre la data del 20 novembre 2018.

**Art. 12 –
Abrogazioni**

1. Sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali di natura tributaria ed extratributaria in contrasto con il presente regolamento.

**Art. 13 – Entrata in
vigore**

2. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.